Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 4567.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 2 di via Arniense n. 55 di Chieti.

N. 4567. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 2 di via Arniense n. 55, di Chieti, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 14. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 4568.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. Mazzini » di Napoli.

N. 4568. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. Mazzini » di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 16. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 4569.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giannone » di Caserta.

N. 4569. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giannone » di Caserta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 15. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 1952, n. 4570.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di Salò.

N. 4570. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Ateneo di Salò.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 29. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 1952, n. 4571.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Imola (Bologna).

N. 4571 Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Imola (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 12. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 1952, n. 4572.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

N. 4572. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 13. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1952, n. 4573.

Erezione in ente morale del Centro di studi per la storia dell'architettura, con sede in Roma.

N. 4573. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Centro di studi per la storia dell'architettura, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 31. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1953.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione della imposta sull'entrata già corrisposta nel territorio della Repubblica sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Riconosciuta l'opportunità di consentire la restituzione dell'imposta sull'entrata per alcuni prodotti di maggiore richiesta da parte dei mercati esteri, allo scopo di favorirne l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 maggio 1953, e fino a nuove disposizioni, per i prodotti indicati nella tabella annessa al presente decreto è consentita, in occasione dell'esportazione dei prodotti stessi, la restituzione dell'imposta sull'entrata corrisposta in dipendenza degli atti economici cui i detti prodotti hanno dato luogo nel territorio della Repubblica, nella misura fissata nella tabella medesima e con le norme stabilite agli articoli seguenti.

Dalla data suddetta restano abrogate le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 26 settembre 1952, n. 83387 e 31 marzo 1953, n. 91701.

Art. 2.

Ai fini del trattamento di restituzione di cui al precedente art. 1, l'esportazione dei prodotti indicati nella tabella annessa al presente decreto deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, da compilarsi, di regola, in corrispondenza di ogni fattura per vendite effettuate all'estero.

All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotto alle dogane un duplo della fattura di vendita destinata all'acquirente estero — duplo del tutto conforme a quello che dev'essere presentato all'Ufficio italiano dei cambi — sul quale gli uffici doganali eseguiti gli opportuni controlli, dovranno apporre la seguente speciale attestazione, datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « prodotti esportati all'estero con bolletta mod. n. del ».

Il duplo della fattura predetta è soggetto alla tassa di bollo di cui all'art. 63 della tabella allegato *A* annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 3.

La restituzione dell'imposta sull'entrata prevista dal presente decreto verrà effettuata a quadrimestri finanziari ed a tal fine gli interessati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre finanziario, dovranno presentare regolare istanza alla competente Intendenza di finanza corredata:

a) di uno stato riassuntivo delle esportazioni effettuate nel quadrimestre cui l'istanza si riferisce, con l'indicazione degli estremi delle singole bollette doganali di esportazione, dei quantitativi delle merci esportate per ogni qualità o specie e dell'imposta sull'entrata di cui si chiede la restituzione;

b) delle originali bollette doganali di esportazione e, nel caso previsto dal successivo art. 4, di un duplicato di esse, nonchè dei dupli delle fatture emesse nel quadrimestre nei confronti degli acquirenti esteri, munite dell'attestazione di cui al precedente articolo.

Per i prodotti non compresi nelle tabelle annesse ai decreti Ministeriali 26 settembre 1952, n. 83387 e 31 marzo 1953, n. 91701, esportati dal 15 maggio 1953 fino alla data di pubblicazione del presente decreto, la prova dell'effettuata esportazione può essere data anzichè con la bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti anche con la bolletta di esportazione semplice.

Art. 4.

Qualora le originali bollette doganali costituiscono titolo per la restituzione dei diritti di confine e delle imposte di produzione, ai fini della restituzione della imposta generale sull'entrata prevista dal presente decreto, gli uffici doganali, a richiesta delle ditte interessate, rilasceranno un duplicato delle bollette predette, facendo sul medesimo esplicitamente risultare il particolare ed esclusivo uso per il quale il duplicato viene rilasciato.

Art. 5.

La restituzione dell'imposta sull'entrata effettuata a norma del presente decreto per i prodotti fabbricati con materie temporaneamente importate esclude i prodotti stessi dalla restituzione dell'imposta sull'entrata depositata alla dogana all'atto della temporanea importazione delle dette materie, imposta che deve essere, di conseguenza, incamerata definitivamente.

Art. 6.

Alla restituzione dell'imposta sull'entrata prevista dal presente decreto provvedono le competenti Intendenze di finanza.

Disposta la restituzione, sui documenti che sono serviti di base per la restituzione medesima e che devono restare uniti all'ordinativo di pagamento, dovranno essere riportati gli estremi dell'ordinativo stesso con la contemporanea apposizione del timbro d'ufficio.

Art. 7.

Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta sull'entrata a norma del presente decreto, decide inappellabilmente il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.

Art. 8.

Con provvedimento insindacabile del Ministro per le finanze possono essere escluse per il periodo massimo di un anno dal beneficio della restituzione dell'imposta sull'entrata stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione dell'imposta stessa o siano incorse in alcune delle sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, per non aver assolto in tutto od in parte il tributo dovuto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 217. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto dell'esportazione la restituzione d'imposta sull'entrata

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
			CAPITOLO XLVI	
1	ex-564		Trecce per cappelli ed altri usi:	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		a) e *b*): 1	di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, steli di canapa di Manila, di nastri, di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati, riunite o non in strisce o in nastri;	
		a) e *b*): 3	di lamette di paglia artificiali, crino artificiale, materie plastiche artificiali, fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste in qualsiasi proporzione con altre materie, riunite o non in strisce o in nastri.	
	ex-567		Lavori da panieraio; non nominati nè compresi altrove:	
		ex-*a*) 1 e 2	di paglia, non guarniti o guarniti, non decorati o decorati.	
			CAPITOLO LXV	
2	767		Campane di feltro per cappelli:	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,40 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		a)	di feltro di pelo o di lana e pelo;	
		b)	di feltro di lana.	
	ex-768		Campane per cappelli, intrecciate oppure fatte con la riunione di strisce intrecciate, tessute o altrimenti ottenute, non formate nè foggiate:	
		a)	di paglia ed altri;	
		c)	di lamette di paglia artificiale, crino artificiale, materie plastiche artificiali o di altre simili materie, comprese le fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali, anche commiste in qualsiasi proporzione, sia tra di loro sia con altre materie.	
	ex-769		Cappelli e copricapo di feltro, finiti o parzialmente finiti:	
		a) 1	di feltro di pelo o di lana e pelo, non guarniti;	
		a) 2	di feltro di lana non guarniti;	
		b) 1 alfa	di feltro di pelo o di lana e pelo, da uomo, guarniti;	
		b) 2 alfa 1	di feltro di pelo e di lana e pelo, da donna e da fanciulli, guarniti;	
		b) 1 beta	di feltro di lana, da uomo, guarniti;	
		b) 2 alfa II	di feltro di lana, da donna e da fanciulli, guarniti.	
	ex-770		Cappelli e copricapo, finiti o parzialmente finiti, formati con campane intrecciate oppure ottenute con la riunione di strisce intrecciate, tessute o altrimenti ottenute:	
		a) 1 e *a*) 2 ex alfa	formati con campane di paglia, non guarniti, da uomo, da donna e da fanciulli;	
		a) 2 beta	formati con campane di lamette di paglia artificiale, di crino artificiale, di materie plastiche artificiali, di fibre ricoperte di viscosa o di materie plastiche artificiali e simili, non guarniti, da donna e da fanciulli;	
		ex *b*) 1	formati con campane di paglia, guarniti, da uomo.	

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
			CAPITOLO LXVIII	
3	ex-800	*a*) e *b*)	Lavori di amianto-cemento, non verniciati o verniciati, non smaltati o smaltati.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 90 per ogni quintale di prodotto netto esportato.
			CAPITOLO LXXIII	
4	898	*a*) e *b*)	Tubi di ferro o di acciaio, diritti, di sezione circolare od ovale, di spessore uniforme, greggi, non nominati nè compresi altrove.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	899	*a*) e *b*)	Tubi di ferro o di acciaio di forma speciale o lavorati, non nominati nè compresi altrove.	
	900		Tubi di acciaio per condotte forzate, anche blindati, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche compresi i gomiti e gli accessori di raccordo.	
	901	*a*) e *b*)	Accessori per tubi non nominati nè compresi altrove.	
	ex-906	*c*)	Cavi di filo di acciaio greggio.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-908		Reti parasiluri.	
	ex-911	*a*) 1	Ancore di acciaio fuso.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1,60 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-925		Lavori di ferro, di acciaio ecc., non nominati, altri:	L'imposta si retituisce in ragione di L. 2,30 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		f)	cavallotti con perni ottenuti con acciaio in barre;	
			anelli del diametro di 11,5".	
			CAPITOLO LXXXIV	
5	ex-1042	*a*), *b*) e *c*)	Caldaie a vapore.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	1043	*a*) e *b*)	Apparecchi ausiliari e accessori di caldaie.	
	1046	*a*) e *b*)	Turbine a vapore e a gas.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1051	ex *b*)	Motori fissi e motori marini Diesel.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1052	ex *a*)	Propulsori a reazione (motore per razzo Jato 14 AS-1000).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,70 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	1053	*a*), *b*) e *c*)	Macchine motrici idrauliche.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	1058	*a*), *b*) e *c*)	Pompe per liquidi azionate meccanicamente.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	1059	*a*), *b*) e *c*)	Motopompe per liquidi.	
	1060	*a*) e *b*)	Compressori di aria e di gas.	
	1061	*a*) e *b*)	Gruppi motocompressori e motopompe a vuoto.	
	1063	*a*) e *b*)	Ventilatori mossi meccanicamente o a mano.	
	1103	*a*) e *b*)	Telai per tessitura.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3,70 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex 1110		Macchine da cucire di ogni specie per usi familiari e per usi industriali:	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,70 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		a)	complete di sostegno o mobili;	
		b)	teste di macchine.	

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
	1113	*a*), *b*) e *c*)	Torni.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3,70 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	1114		Fresatrici e fresatrici-pialle.	
	1115		Macchine per tagliare ingranaggi.	
	1116		Piallatrici, stozzatrici, limatrici.	
	1117		Alesatrici.	
	1118		Foratrici e maschiatrici.	
	1119		Rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici.	
	1120		Presse, magli, macchine per la lavorazione delle lamiere, dei profilati, dei tubi, nastri e fili.	
	1121		Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli.	
	1122		Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del vetro o della ceramica.	
	1123		Macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie plastiche, dell'ebanite e di altre simili materie.	
	ex-1131	*a*)	Macchine da scrivere complete.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1132	*a*), *b*) e *c*)	Macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1133		Macchine ed apparecchi per ufficio non nominate nè comprese altrove.	
			CAPITOLI LXXXIV E LXXXV	
6	ex-1051 ex-1171 ex-1202	ex *b*)	Radioscandagli e rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni o di onde elettromagnetiche (Radar « A A n. 3 M K 7 » e « T P S 1/D ».	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			Gruppo elettrogeno autotrainabile da 17 K V A per Radar A A n. 3 M K 7).	
			CAPITOLO LXXXV	
7	ex-1171	*a*) *b*) *c*) e *d*)	Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti, pesanti.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1172	*a*) e *b*)	Trasformatori, autotrasformatori e bobine di reattanza.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1194		Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia:	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		ex *a*)	telescriventi.	
			CAPITOLO LXXXVI	
8	1208		Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1209	*a*)	Locomotive elettriche a presa di corrente.	
	ex-1211	*a*): 1	Automotrici elettriche a presa di corrente.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4,30 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	1212		Tender per locomotive.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1213	*b*)	Carrozze per viaggiatori.	
	ex-1215		Carri e vagoncini per il trasporto di merci:	
		a): 2	carri serbatoi con recipiente metallico;	L'imposta si restituisce in ragione di L. 5,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.

Numero d'ordine	Numero o lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
		a): 3	carri altri.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 5,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1216	b): 2	Boccole per locomotive.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXXVII	
9	1218		Trattori.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	1219		Autoveicoli completi, compresi i filobus.	
	1222		Telai con motore per autoveicoli.	
	1223		Carrozzerie di autoveicoli.	
	ex-1227	a)	Motocicli e motocarrozzette.	L'imposta si restituisce: in ragione di L. 3,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero; per i motoscooter la restituzione si effettua in base all'aliquota del 4,50 per cento.
	1228		Velocipedi, anche con motore ausiliario.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1234	a)	Rimorchi per autoveicoli compresi quelli per carri armati.	L'imposta si restituisce in ragione di L 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXXVIII	
10	ex-1239		Parti staccate di aeroplani esclusi i motori (parti di ricambio per aereo a reazione F 84 G).	L'imposta si restituisce in ragione di L 3,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXXIX	
11	ex-1242	a)	Navi per la marina militare:	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex-1242	c): 1	navi mercantili a propulsione meccanica di stazza lorda da 500 a 25.000 tonn.	
			CAPITOLO XCII	
12	1301	a) e b)	Fisarmoniche ed armoniche a bocca.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 400 per ogni fisarmonica e di L. 3,50 per ogni armonica a bocca esportata.
			CAPITOLO XCIII	
13	1314		Proiettili e munizioni per armi da guerra, e loro parti.	L'imposta si restituisce nella misura: di L. 1,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 0,30 M2, 0,30 M1 e cal. 0,50; di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 40 m/m HET, MK2; da 57 HE, M306 A1 e AT, M307 A1; da 90 m/m HE, M71; per il colpo da obice HE da 155 m/m M107 e per il colpo da cannone HE da 155 m/m M101; di L. 1,40 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per il colpo razzo da 3,5 AT, M28, A2 e per i colpi da 2,36 AT, M6, A6; di L. 1,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 75 M309 A1 e M310, A1; di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per i colpi da 60 m/m HE, MA2, da cal. 4,2 HE, M329 e da 81 m/m HE, M43 A1.

(2737)

Il Ministro: VANONI

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1953.

Approvazione delle condizioni di polizza relative alla assicurazione per il caso d'invalidità, complementare di una assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni complementari di invalidità;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, relative all'esenzione dal pagamento dei premi e alla corresponsione di un capitale o di una rendita temporanea in caso di invalidità.

Roma, addì 18 maggio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2738)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone boschive circostanti le fonti Feia e Lavagello, site nell'ambito del comune di Castelletto d'Orba.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Alessandria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 gennaio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone boschive circostanti le fonti Feia e Lavagello, site nell'ambito del comune di Castelletto d'Orba;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per il periodo di tre mesi all'albo del comune di Castelletto d'Orba senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le due zone predette costituiscono un complemento necessario alle fonti Feia e Lavagello, formando un quadro di pura bellezza nel quale mirabilmente si fonde la natura con la mano dell'uomo;

Decreta:

Le zone boschive circostanti le fonti Feia e Lavagello, site nel territorio del comune di Castelletto d'Orba, comprendente gli immobili segnati al catasto al foglio VII, mappali 211, 411, 212, 232, 233, 234, 264, 266 e 269 per la fonte Lavagello, foglio VIII, mappali 294, 295, 227, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 361, 360, 359, 358, 357, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 374, 375, 351, 352, 215, 356 e foglio X, mappali 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 269, 265, 127, 128, 133, 135, per le fonti Feia, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessandria.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Castelletto d'Orba provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Alessandria

Estratto del verbale n. 14 della seduta tenutasi il 22 gennaio 1952.

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore dieci e trenta si è radunata in una sala dell'Amministrazione provinciale di Alessandria la Commissione provinciale per le bellezze naturali.

(*Omissis*).

Castelletto d'Orba Zona adiacente alle Fonti.

Il prof. Giannantoni riferisce che nella seduta tenuta il 10 maggio 1949 era stato deliberato di assoggettare a vincolo i boschi che contornano le fonti solfuree, demandando alla Soprintendenza di prendere accordi con il Comune per delimitare con precisione la zona di terreno soggetta a vincolo.

Tutti questi incombenti sono stati esauriti; venne redatta una pianta di delimitazione comprensiva della zona boschiva che circonda le fonti denominate Feia e Lavagello.

Interloquisce il sindaco di Castelletto d'Orba che propone di estendere il vincolo ad un'ampia zona di bosco naturale che sovrasta il paese che per le sue caratteristiche merita di essere tutelato anche perchè Castelletto d'Orba è meta di turisti e luogo di villeggiatura onde è opportuno vengano conservate al paese le sue particolari caratteristiche naturali boschive malauguratamente troppo insidiate in questi ultimi anni.

Il comm. Angiolini presidente assicura che si farà parte diligente per prendere accordi con la Soprintendenza cui sottoporrà le proposte del Sindaco di Castelletto d'Orba, che verranno portate all'esame della prossima riunione.

La Commissione considerato che i boschi circostanti le due fonti Feia e Lavagello costituiscono un completamento necessario alle fonti stesse costituendo un quadro di pura bellezza, nel quale mirabilmente si fonde la natura con la mano dell'uomo, per cui è da invocarsi un'azione tutelatrice della Soprintendenza, all'unanimità decide di elencare tra i complessi di cose da tutelare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i boschi adiacenti alle fonti Feia e Lavagello, come delimitato nell'unita planimetria, ed elenco di dati catastali (alleg. 1-1/B).

(*Omissis*).

(2744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di geografia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2785)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione in terza categoria delle opere idrauliche occorrenti alla sistemazione del fiume Sesia e del fiume Po nelle provincie di Pavia, Vercelli e Alessandria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, (registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1953, al registro n. 15, Lavori pubblici, foglio n. 122), sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti alla sistemazione del fiume Sesia, nel tratto tra il ponte promiscuo della ferrovia della strada provinciale Casale-Mortara e la foce nel Po, e per la sistemazione della sponda sinistra del fiume Po, dalla foce del Sesia all'imbocco del canale di Breme, ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25000 del 12 luglio 1951, che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, fa parte integrante del decreto stesso.

(2783)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di appezzamenti di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, siti uno nel comune di Roncade e l'altro nel comune di Silea (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 16 febbraio 1953, n. 1257, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due appezzamenti di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, siti uno in comune di Roncade (Treviso) distinto nel catasto dello stesso comune alla sezione *B*, foglio I, mappale 89-*A* della superficie di Ea. 0.05.02 e l'altro in comune di Silea (Treviso) distinto nel catasto alla sezione *C*, foglio III, mappale 117, della superficie di Ea. 0.05.04 ed indicati nell'estratto catastale 15 febbraio 1951 in scala 1:2000 e in scala 1:2035 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2784)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Busteggia », con sede nel comune di Montagno (Sondrio).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 23985 in data 22 maggio 1953, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Busteggia », con sede nel comune di Montagna (Sondrio), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 9 marzo 1953.

(2748)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1953, è stato respinto il ricorso proposto dall'avventizio Giudice Salvatore fu Giovanni avverso il provvedimento 28 aprile 1951 col quale è stata regolarizzata la sua posizione d'impiego non di ruolo.

(2755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	628,825
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	628 —
» Milano	624,93	628 —
» Napoli	624,87	627 —
» Palermo	624,90	628,25
» Roma	624,91	628,125
» Torino	624,93	626 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	628,75

Media dei titoli dell'11 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,75
Id. 3,50 % 1902	61,40
Id. 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,125
Redimibile 3,50 % 1934	79,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	93,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,92
1 dollaro canadese . . . . . . » 628,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	138451	Di Lella Vincenza di Gaetano, nubile, dom. a Cerreto Sannita (Benevento)	206, 50
Id.	168405	Come sopra	17, 50
Id.	134607	Iacobelli Lorenzo fu Nicola, interdetto sotto la tutela del figlio Antonio, dom. a Cerreto Sannita (Benevento)	525 —
Id.	313676	Iacobelli Rosina fu Domenico, nubile, dom. a Cerreto Sannita (Benevento)	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	674497	Iacobelli Luciano e Tommaso, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Cerreto Sannita (Benevento) . .	94, 50
Id.	685006	Come sopra	178, 50
Id.	722383	Come sopra	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(360)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 2548/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Podbersig Egidia in Zaroli, di Gorizia;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Podbersig Egidia in Zaroli di Francesco e della Comel Maria, nata a Gorizia addì 19 ottobre 1899, residente a Gorizia, via A. Manzoni n. 31, di condizioni casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Podbersig in Poterzio.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli:

1) Zaroli Luigi di Clemente;
2) Zaroli Marco di Clemente;
3) Zaroli Maria di Clemente.

Gorizia, addì 15 aprile 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(2569)

Ripristino di cognome nella forma originaria

N. 25748/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Renza Francesco fu Francesco, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 11 maggio 1936, n. 2946/36-I, nella forma originaria e precisamente da Renza a Rojec;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 11 maggio 1936, n. 2946/36-I, nel senso che il cognome del sig. Renza Francesco fu Francesco e della fu Petean Maria, nato a Savogna d'Isonzo il 10 settembre 1914 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Rojec.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 23 gennaio 1953

p. *Il prefetto*: DE PASQUALE

(2555)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Forlì in data 31 dicembre 1951, n. 26673, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì è costituita come appresso:

Presidente:
Capasso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Ciraldo dott. Salvatore, medico provinciale;
Battistini prof. dott. Gaspare, primario medico dell'ospedale civile di Cesena;
Bezza prof. dott. Pietro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cesena;
Soprani dott. Diego, medico condotto.

Segretario:
Savelli dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2648)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 31 dicembre 1951, n. 9532, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria è costituita come appresso:

Presidente:
Di Vita dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:
Musumarra dott. Giuseppe, medico provinciale;
Spinelli prof. dott. Antonino, docente in clinica chirurgica;
Atzeni Tedesco prof. dott. Plinio, docente in patologia medica;
Caruso dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario:
Colasurdo dott. Emanuele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2652)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 5 novembre 1952, n. 23927, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa è costituita come appresso:

Presidente:
Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caputo dott. Saverio, medico provinciale;
Cassano prof. dott. Cataldo, docente in clinica medica;
Trivellini prof. dott. Oscar Armando, docente in clinica chirurgica;
Pisani dott. Nello, medico condotto.

Segretario:
Palagini dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2649)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 31 marzo 1952, n. 3331, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, vice prefetto.

Componenti:

Maiorana dott. Salvatore, ispettore generale medico;
Guazzieri prof. Gennaro, docente in clinica chirurgica;
Corazza prof. Gino, primario medico;
Tarquini dott. Armando, medico condotto.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2651)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a sei posti di topografo aggiunto in prova e a dieci posti di cartografo aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 35795/12106 del 23 agosto 1952;

Visto l'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

Considerato che, alla data (24 giugno 1951) di entrata in vigore della predetta legge, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei topografi e cartografi del personale tecnico civile dell'Istituto geografico militare, erano, rispettivamente dodici e diciotto;

Considerato che nessun impiegato non di ruolo è stato inquadrato nei ruoli di cui sopra ai sensi del citato art. 13 delle legge n. 376;

Considerato che nessuna promozione al grado 9° dei predetti ruoli è stata effettuata in soprannumero ai sensi del settimo comma del ripetuto art. 13 della legge n. 376;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, non si verifica, nella specie, la necessità di tenere posti scoperti nei gradi iniziali dei ruoli dei topografi e cartografi del personale tecnico civile dell'Istituto geografico militare ai sensi dell'ultimo comma del più volte citato art. 13 della legge n. 376 e che, pertanto, tutti i posti attualmente disponibili nei gradi iniziali dei ruoli in parola possono essere messi a pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottonotati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare;

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) posti sei;

b) cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) posti dieci.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni 5:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni 9:

per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra:

Per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra il limite di età è protratto fino al compimento del 45° anno.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) di cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito la idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio:

a) per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare:

diploma di maturità scientifica o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico. Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali;

b) per gli aspiranti ai posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare;

diploma di maturità scientifica, o diploma di maturità artistica rilasciato da un liceo artistico, o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico. Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore, conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Il predetto diploma deve essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale risulti che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

Le firme del notaio e del capo dell'istituto dovranno essere legalizzate rispettivamente dalla competente autorità giudiziaria e dal competente provveditore agli studi.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune, ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale degli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita di marca da bollo di L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che pur avendo concorso alla leva non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei copia del foglio matricolare, se siano stati, invece riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e di L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Stato di famiglia su carta da bollo da L 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

11. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei dipendenti del Ministero della difesa-Esercito, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati da tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione ed il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati e gli invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto, a causa di servizio;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

n) i decorati al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza stessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia dove risiedono (art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27);

q) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, l'attestazione (su carta da bollo da L. 24) rilasciata dal competente capo ufficio.

I certificati di cittadinanza, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di data anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendente dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e grafica e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1953
Registro Esercito n. 18, *foglio n.* 202. — TEMPESTA

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO PER TOPOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA

Prova scritta.

Descrizione di un procedimento di rilievo e dello strumento relativo ad esso sulla base del programma della prova orale.

Prova grafica.

Disegno topografico.

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa in quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

Durata della prova grafica: sei ore.

Prova orale.

a) Matematica:

elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria piana.

b) Topografia:

nozioni generali. Cenni sui principali strumenti topografici. Metodi diversi di rilevamento. Rappresentazione del terreno. Disegno topografico. Segni convenzionali. Lettura di una carta. Orientamento.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER CARTOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA

Prova scritta.

Consisterà nella breve trattazione di uno degli argomenti elencati nel programma della prova orale.

Prova grafica.

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

Durata della prova grafica: sei ore.

Prova orale.

a) Matematica:

elementi di geometria e di algebra. Nozioni di trigonometria piana.

b) Geografia. Topografia. Cartografia:

forma e dimensioni della Terra. Sfera locale. Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e sulla sfera. Longitudine e latitudine. Nozioni elementari sulle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto. Nozioni generali di topografia. Lettura delle carte topografiche. Scale di proporzione. Segni convenzionali. Sistemi di rappresentazione per l'orografia. Distanza, profili, pendenze e problemi relativi desunti dalla carta.

Il Ministro: PACCIARDI

(2689)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il reclutamento straordinario di trecentoventotto sottotenenti in servizio permanente dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 13 novembre 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1952, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di trecentoventotto sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di trecentoventotto sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento, indetto con decreto Ministeriale 13 novembre 1952, avranno luogo presso le sedi dei Comandi militari territoriali (Comando corpo di sicurezza della Somalia o Comando militare della Sardegna) e presso le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni per i concorrenti residenti all'estero, alle ore 8 dei giorni 25 e 26 giugno 1953.

Roma, addì 16 maggio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(2762)

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per il reclutamento straordinario di nove tenenti in servizio permanente del Servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 5 settembre 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 23 aprile 1952, n. 476, concernente la facoltà di effettuare, mediante concorso per titoli ed esami, un reclutamento straordinario, di subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952, registro n. 52, foglio n. 90, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il reclutamento straordinario di nove tenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari dell'Esercito;

Visti il decreto Presidenziale 7 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1952, registro n. 28, foglio n. 83 ed il decreto Presidenziale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1953, registro n. 9, foglio n. 360, concernenti la nomina ad ispettore generale dei Servizi di commissariato del tenente generale commissario Ratiglia Rodolfo;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per il concorso per il reclutamento straordinario di nove tenenti in servizio permanente del Servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari dell'Esercito, di cui al decreto Ministeriale 5 settembre 1952 citato nelle premesse, è così composta:

tenente generale commissario Ratiglia Rodolfo, presidente;

colonnello commissario in servizio permanente Rossi Nicola, membro;

tenente colonnello commissario in servizio permanente Benedetti Flavio, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il primo segretario dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Piattoli dott. Carlo.

Art. 2.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione sopraindicata è attribuito il compenso previsto dall'art. 5, della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Registro n. 18 *Esercito, foglio n.* 165. — TEMPESTA

(2761)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1952, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il fonogramma n. 53421/12106 in data 22 maggio 1953, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 15 e 16 giugno 1953;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, nelle premesse citate, avranno luogo in Roma, presso la Facoltà d'ingegneria, via Eudossiana, n. 18, nei giorni 15 e 16 giugno 1953, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Registro n. 1, *foglio n.* 381

(2763)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.